

Codice della Navigazione

Aggiornato al D.Lgs. 15-3-2006, n. 151

TITOLO VI

Dell'ordinamento dei servizi aerei (1)

(1) Titolo così sostituito ex art. 9, co. 1, d.lgs. 9-5-2005, n. 96.

CAPO III

Del lavoro aereo (2)

(2) Rubrica così sostituita ex art. 11, co. 11, d.lgs. 15-3-2006, n. 151.

789. Lavoro aereo per conto di terzi. (3)

I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC.

(3) Articolo così sostituito ex art. 9, co. 1, d.lgs. 9-5-2005, n. 96.

790. Licenza di esercizio. (4)

La licenza di esercizio prevista dall'articolo 789 è rilasciata soltanto ai soggetti e alle società indicate nell'articolo 778.

Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprietà e di disponibilità degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.

(4) Articolo così sostituito ex art. 9, co. 1, d.lgs. 9-5-2005, n. 96.